

Siracusa, 9.1.2022

PREG.MO SIG.
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
SIRACUSA
DOTT.SSA DOROTEA QUARTARARO

PREG.MO SIG.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA
DOTT.SSA SABRINA GAMBINO

OGGETTO : Entrata in vigore del D.L. 1/2022

=====

Il decreto legge 1/2022, modificando l'art. 9 sexies comma 4 del decreto legge 221/2021, ha esteso l'obbligo del green pass agli Avvocati.

Sono sorte varie interpretazioni in ordine all'entrata in vigore dell'obbligo di esibizione della certificazione a carico degli Avvocati, non essendo chiara (per usare un eufemismo), la formulazione della norma.

Secondo alcuni l'obbligo del possesso e di esibizione della certificazione verde entrerebbe in vigore immediatamente.

Secondo altri si applicherebbe il dettato dell'art 4 quinquies del citato decreto che così recita: *"(Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). — 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9 -quinquies , commi 1 e 2, 9 -sexies , commi 1 e 4, e 9 -septies , commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4 -quater , per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis) del decreto legge n. 52 del 2021"*.

Infine secondo altra interpretazione si applicherebbe l'art. 1-ter del D.L 1/2022, con obbligo di possesso del certificato dal primo febbraio 2022.

Una interpretazione ragionevole della citata normativa, che non brilla come detto certamente per chiarezza, imporrebbe il decorso di un termine congruo per consentire agli Avvocati privi di certificazione di munirsi o attraverso l'effettuazione di un tampone rapido e/o molecolare o ancor meglio attraverso l'immediata vaccinazione.

Tale interpretazione, peraltro, sarebbe in aderenza all'esigenza di garantire l'effettività del diritto di difesa, non potendo il difensore in tale ipotesi, come previsto nello stesso decreto legge 1/2022, invocare il legittimo impedimento come causa di giustificazione alla mancata partecipazione in udienza.

Nel caos totale, determinatosi dalla infelice formulazione del decreto legge 1/2022, nella necessità di rispettare le normative di legge, appare necessario in una prima applicazione prevedere la massima flessibilità nella trattazione delle

udienze civili e penali e specificamente negli orari di inizio delle singole udienze, essendo prevedibili, a fronte della necessità di verifiche da parte del personale preposto al controllo delle certificazioni verdi Covid-19 esibite dagli Avvocati, il verificarsi di ritardi anche importanti nella presenza dei difensori in tribunale.

Va, altresì, considerato, che, stante la notevole richiesta di tamponi, in ragione dell'aumento a dismisura dei casi di positività, si potrebbero verificare ritardi nel rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 certamente non imputabili alla volontà dei difensori.

Tale situazione potrebbe paradossalmente comportare l'impossibilità della presenza del difensore per ragioni estranee alla volontà dello stesso.

E' auspicabile che i Magistrati impegnati nello svolgimento delle udienze tengano conto anche di tale aspetto, quantomeno nei primi giorni di entrata in vigore della norma, accogliendo eventuali richieste di rinvio formulate dai difensori con eventuale sospensione dei termini di prescrizione.

Certo dell'accoglimento delle richieste si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Carmelo Greco

